

SuperINPS - Pensione ai superstiti aventi diritto

La pensione può essere indiretta o di reversibilità: nel primo caso se il titolare decede in attività di servizio, nel secondo se il titolare deceduto è già pensionato.

Aventi titolo

Sono considerati superstiti aventi diritto:

- il coniuge
- i figli minori ed assimilati (adottivi e affiliati)
- i figli se studenti sino al compimento del 21esimo anno di età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26 esimo anno per gli universitari
- i figli maggiorenni inabili a carico del genitore defunto
- genitori con almeno 65 anni di età non titolari di pensione e a carico del lavoratore defunto
- fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore defunto.

Requisiti

Il decesso del pensionato o dell'iscritto con titolarità di una anzianità minima contributiva.

Decorrenza della pensione

Dal 1 giorno del mese successivo a quello del decesso.

Come si ottiene

A domanda da inoltrarsi da parte del superstite avente diritto alla sede provinciale ex INPDAP confluita nel Super INPS, competente per territorio.

Determinazione della prestazione

Spetta un trattamento determinato applicando l'aliquota prevista sul trattamento dell'iscritto.

Percentuali di pensione in favore dei superstiti

L'aliquota per il coniuge superstite è pari al 60%; orfani soli e coniuge superstite con uno o più orfani vedi la tabella allegata; genitore, fratelli, sorelle 15% ciascuno sino ad un massimo del 100%.

ALIQUTA DI PENSIONE DEGLI ORFANI O DEL CONIUGE CON FIGLI			
Senza coniuge superstite		Coniuge superstite con	
1 orfano	70 %	1 figlio solo	80 %
2 orfani	80 %	2 o più figli	100 %
3 o più orfani	100 %		

Inoltre in base al comma 77 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) dal 2007 l'indennità integrativa speciale viene pagata in base alle aliquote in vigore per la reversibilità e non più nella misura intera.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in vigore al 1 gennaio 2007, col riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici cioè mediante il congelamento della perequazione automatica del trattamento economico in base all'ISTAT.

Perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità


- I figli perdono il diritto alla pensione al compimento della maggiore età oppure se studenti al conseguimento del titolo di studio e comunque non oltre il 21 anno per i corsi superiori e il 26esimo anno di età per gli universitari.
- Il coniuge superstite quando passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio

Cumulo tra trattamenti di pensione ai superstiti e redditi del coniuge superstite

I trattamenti pensionistici al coniuge superstite sono cumulabili coi redditi del beneficiario di pensione in base a determinati limiti di reddito (sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominato e le relative anticipazioni, quelli della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

L'aggancio della pensione al reddito non colpisce i beneficiari che hanno nel nucleo familiare figli minori, studenti o inabili.

La norma è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la pronuncia 446 depositata in cancelleria il 13 novembre 2002.



CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO	
Reddito sino a tre volte il minimo INPS	nessuna
Reddito superiore a tre volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	25 %
Reddito superiore a quattro volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	40 %
Reddito superiore a cinque volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	50 %

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO <i>per il 2014</i>	
REDDITO DEL CONIUGE SUPERSTITE	% DI RIDUZIONE
sino a euro 19.553,82	nessuna
da euro 19.553,82 a euro 26.071,76	25 %
da euro 26.071,76 a euro 32.589,70	40 %
oltre euro 32.589,70	50 %

In caso di separazione o divorzio

SITUAZIONE MATRIMONIALE	DIRITTO ALLA PENSIONE	CONDIZIONI
Separazione consensuale	sì	Nessuna
Separazione senza colpa	sì	Nessuna
Separazione con colpa	sì	Diritto assegno alimentare
Divorzio unico superstite	sì	Diritto assegno divorzile
Divorzio con altro coniuge	sì (in quota)	Diritto assegno divorzile
Divorzio con nuovo matrimonio del superstite	no	---

Riduzione dell'aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite in caso dei cosiddetti matrimoni di comodo

Dal 1 gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione del coniuge superstite è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con coniuge defunto sia stato contratto ad età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai 20 anni, nella misura del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli minori di età, studenti o inabili.

Resta fermo il regime di cumulo disciplinato dall'articolo 1 comma 41 della legge 335/1995.

ANNI DI MATRIMONIO	RIDUZIONE	PERCENTUALE DI REVERSIBILITA'
1	90	6 %
2	80	12 %
3	70	18 %
4	60	24 %
5	50	30 %
6	40	36 %
7	30	42 %
8	20	48 %
9	10	54 %
10	0	60 %

Nei casi di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata